
Deliberazione del Direttore Generale N. 657 del 22/08/2022

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI INCARICHI DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/08/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI INCARICHI DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI.

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che in data 17.12.2020 è stato sottoscritto il CCNL relativo al Personale dell'Area Funzioni Locali, la cui Sezione III si applica ai Servizio Sanitario Nazionale destinatari dei precedenti dirigenti amministrativi tecnici e professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7 comma 3 del CCNQ del 13.07.2016, delle aziende e degli enti del CCNL della pre-esistente Area III;
- che il capo II della citata sezione III disciplina il sistema degli incarichi dirigenziali;
- con deliberazione n 397 del 14.06.2018 è stato adottato il regolamento che definisce le procedure per l'affidamento, mutamento, e revoca degli incarichi al personale di livello dirigenziale, dei diversi ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, appartenente ad una delle due aree contrattuali della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, che abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”.
- che detto regolamento, alla luce delle modifiche delle aree contrattuali di cui al CCNQ del 13.07.2016 non risulta essere più conforme alla normativa vigente per la parte relativa al sistema degli incarichi dirigenziali;

Considerato che

- che, ai sensi dell'art. 64 , comma 1 lett.d) CCNL relativo al Personale dell'Area Funzioni Locali, con pec in data 28.07.2022, la delegazione trattante di parte pubblica ha trasmesso alla Organizzazione Sindacale rappresentativa della dirigenza Amministrativa, tecnica e professionale in Azienda, bozza del “Regolamento Aziendale in materia di Incarichi dei Dirigenti Amministrativi Tecnici e Professionali”;

Dato atto che

che alla data odierna alcuna osservazione o suggerimento è pervenuto dalla Organizzazione sindacale in merito alla bozza di cui innanzai;

Visti

- il C.C.N.L. relativo al Personale dell'Area Funzioni Locali, sottoscritto il 17.12.2020;
- il D.Lgs. N. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- l'art. 2103 Codice Civile, come sostituito dall'art.3 DLgs. N. 81 del 15.06.2015;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale

- di procedere ad adottare “Regolamento Aziendale in materia di Incarichi dei Dirigenti Amministrativi Tecnici e Professionali, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare, per l'effetto, non applicabile alla Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale il Regolamento di cui alla deliberazione n. n 397 del 14.06.2018 per la parte relativa al sistema degli incarichi dirigenziali;

Attestata

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di adottare il “Regolamento Aziendale in materia di Incarichi dei Dirigenti Amministrativi Tecnici e Professionali, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare, per l'effetto, non applicabile alla Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale il Regolamento di cui alla deliberazione n. n 397 del 14.06.2018 per la parte relativa al sistema degli incarichi dirigenziali;
3. di trasmettere, a cura della UOC Affari Generali, copia della presente deliberazione al Collegio sindacale come per legge, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai Direttori UU.OO.CC. Affari Legali, Gestione Economico-Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera, Programmazione e Controllo di Gestione Provveditorato ed Economato, Servizi Informatici Aziendali, Tecnologia Ospedaliera e HTA;
4. di rendere la presente deliberazione, vista la rilevanza della materia, immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE UOC GRU
D.ssa Luigia Infante

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa
*nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020*

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario	Dott.ssa Angela Annechiarico	_____
Il Direttore Amministrativo	Dott.ssa Amalia Carrara	_____

DELIBERA

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

ADOTTARE il “Regolamento Aziendale in materia di Incarichi dei Dirigenti Amministrativi Tecnici e Professionali, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DICHIARARE, per l’effetto, non applicabile alla Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale il Regolamento di cui alla deliberazione n. n 397 del 14.06.2018 per la parte relativa al sistema degli incarichi dirigenziali.

TRASMETTERE, a cura della UOC Affari Generali, copia della presente deliberazione al Collegio sindacale come per legge, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai Direttori UU.OO.CC. Affari Legali, Gestione Economico-Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera, Programmazione e Controllo di Gestione Provveditorato ed Economato, Servizi Informatici Aziendali, Tecnologia Ospedaliera e HTA;

RENDERE la presente deliberazione, vista la rilevanza della materia, immediatamente eseguibile.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti dagli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Regolamento Aziendale in materia di Incarichi dei Dirigenti Amministrativi Tecnici e Professionali

Premessa

Art. 1 Tipologie d’incarico

Art. 2. Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali

Art. 3. Incarichi di Direzione di struttura complessa - ulteriori criteri

Art. 4 Requisiti e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Art. 5 Contratto individuale di incarico

Art. 6 Inconferibilità - incompatibilità

Art. 7 Sostituzioni

Art. 8 Norme finali

PREMESSA

Il presente regolamento, oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lett. d) CCNL relativo al Personale dell’Area delle Funzioni Locali 2016 - 2018 (d’ora in avanti, CCNL 17/12/2020) e dell’articolo 71, comma 3, CCNL disciplina le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali Dirigenti .

La carriera professionale dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l’assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale. Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale come disciplinata nell’art. 89 CCNL.

Art. 1 **Tipologie di incarico**

Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali di cui alla sez. III del CCNL 17.12.2020, sono le seguenti:

- a) incarico di direzione di struttura complessa**, conferito ai sensi dell’art. 71 CCNL;
- b) incarico di direzione di struttura semplice** che è articolazione interna della struttura complessa e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie;
- c) incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo.** Tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico specialistiche.

3. Gli incarichi di cui alla lett. a) e b) si configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lett. c). Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili.

Tutti i dirigenti, anche neoassunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei

programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente. Gli incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi.

Art. 2

Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali

Le posizioni dirigenziali di cui all’articolo 70 CCNL sono istituite nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Fondo retribuzione di posizione” e l’Azienda provvederà alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l’importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformità a quanto previsto dall’art. 89 CCNL.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.

Può essere disposta la revoca anticipata dell’incarico per i motivi di cui all’art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell’art. 80 CCNL o per il venir meno dei requisiti.

La revoca avviene con atto scritto e motivato.

Il mancato rinnovo dell’incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato dall’art. 81 comma 3 CCNL.

Qualora l’Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, saranno applicate, previo confronto sui criteri ai sensi dell’art. 64 comma 1, lett. d) CCNL, le disposizioni legislative vigenti in materia, con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell’incarico.

Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell’art. 76 comma 2, senza attivare la procedura di cui al comma 10.

Per il conferimento degli incarichi si procede con l’emissione di avviso di selezione interna.

Tutti gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale p.t. con atto scritto e motivato;

Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, dovrà essere effettuata una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dei candidati, che tenga conto di quanto segue:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 76 comma 2;
- b) del profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o enti, valutabili anche sulla base di un apposito colloquio tendente a valorizzare anche le caratteristiche motivazionali dell'interessato, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 76, comma 4;
- e) del criterio della rotazione ove applicabile.

Art. 3

Incarichi di Direzione di struttura complessa - ulteriori criteri

Per il conferimento degli incarichi di struttura complessa, oltre che dei criteri sopra indicati, si dovrà tenere conto delle capacità gestionali, con particolare riferimento a:

- governo del personale
- rapporti con l'utenza;
- capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione;
- dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

Art. 4

Requisiti e modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

Incarichi di Struttura Complessa

Requisiti

Gli incarichi di struttura complessa di cui all'art. 70, comma 1, lett. a), del CCNL 17/12/2020 sono conferiti nel limite del numero stabilito dall'Atto aziendale ai Dirigenti in servizio con esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità. Qualora presso l'Azienda non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della predetta esperienza professionale, l'incarico potrà essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore.

Procedura per il conferimento dell’incarico

L’Azienda comunica l’intenzione di procedere alla copertura della Struttura complessa pubblicando sul sito aziendale e nell’apposita sezione “Avvisi e Concorsi” specifico avviso di selezione interna, indicando le figure dirigenziali che possono candidarsi e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso.

Le candidature vanno presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e devono essere corredate dal curriculum formativo e professionale.

Alla selezione potranno partecipare anche i dirigenti di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dal Bando, temporaneamente assenti dal servizio secondo le disposizioni normative vigenti, compreso il collocamento in aspettativa per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale o di Direttore Amministrativo in Azienda o Ente del S.S.N.

La selezione viene effettuata da una Commissione costituita dal Direttore Amministrativo aziendale e da due Direttori di UU.OO.CC di altre Aziende del SSR della stessa tipologia per la quale è indetta la selezione. La Commissione provvede alla valutazione comparata dei curricula e valuta l’esperienza professionale dirigenziale maturata dal candidato, le attitudini personali, le capacità gestionali in relazione alla funzione di direzione da conferire.

Al termine dei lavori, la Commissione, individuato il candidato idoneo, redige il verbale conclusivo, esponendo la relativa motivazione, che provvederà a trasmettere al Direttore Generale, per il conferimento dell’incarico con atto scritto e motivato.

L’atto di conferimento ed il curriculum del Dirigente incaricato, verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale.

Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 71, CCNL 17/12/2020 gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo; la durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato; l’incarico può essere rinnovato, previa valutazione positiva a fine incarico, ai sensi dell’art. 76, del CCNL 17/12/2020, senza attivare la procedura di selezione interna

Incarichi vacanti

Nel caso in cui l’incarico di Direttore di Struttura Complessa si renda vacante, l’Azienda attiverà una nuova procedura di selezione interna per il suo conferimento; analogamente, nel caso di modifica dell’Atto aziendale che comporti modifica delle funzioni attribuite a Strutture Complesse già esistenti, per queste ultime, si procederà ad un nuovo conferimento di incarico.

Incarichi di Responsabile di Struttura Semplice

Requisiti

Gli incarichi di struttura semplice, di cui all'art. 70, comma 1, lett. b), del CCNL 17/12/2020, sono conferiti nel limite del numero previsto nell'atto aziendale, dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo per le Strutture Semplici in Staff, e su proposta del Direttore di Struttura Complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa; l'incarico di Responsabile di Struttura semplice è conferibile ai Dirigenti in servizio, anche neo assunti, dopo il periodo di prova, ove dovuto, in possesso dei requisiti previsti per il ruolo di riferimento.

Procedura per il conferimento dell’incarico

L’azienda comunica l’intenzione di procedere alla copertura della Struttura semplice pubblicando sul sito aziendale e nell’apposita sezione “Concorsi ed avvisi” specifico avviso di selezione interna; nell’Avviso verrà indicato il tipo di incarico da attribuire, le figure dirigenziali che possono presentare la domanda e le modalità di presentazione della stessa. Il termine di presentazione delle domande è di quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale.

All’avviso possono partecipare esclusivamente o dirigenti in servizio presso la struttura complessa di cui la struttura semplice costituisce articolazione o in servizio presso le Direzioni Generale, Amministrativa e Sanitaria per le Strutture semplici in staff.

Il Direttore Amministrativo, per le Strutture Semplici in Staff, o il Direttore di Struttura Complessa cui afferisce la struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa, provvede alla valutazione comparata dei Curricula e valuta l’esperienza professionale dirigenziale maturata dal candidato, le attitudini personali, in relazione all’incarico da conferire. Individua quindi il candidato idoneo, esponendo la relativa motivazione nella proposta di conferimento dell’incarico da inviare al Direttore Generale.

L’incarico viene conferito dal Direttore Generale con atto scritto e motivato, sulla scorta della proposta formulata; l’atto di conferimento dell’incarico con il curriculum del Dirigente verrà pubblicato sul sito aziendale.

Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 71, CCNL 17/12/2020 gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo; la durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato; l’incarico può essere rinnovato, previa valutazione positiva a fine incarico, ai sensi dell’art. 76, del CCNL 17/12/2020, senza attivare la procedura di selezione interna.

Incarichi vacanti

Nel caso in cui l’incarico di Dirigente di Struttura semplice si renda vacante, l’Azienda attiverà una nuova procedura di selezione interna per il suo conferimento.

Incarichi Professionali, anche di Alta Specializzazione di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo

Requisiti

Gli incarichi di cui all’art. 70, comma 1, lett. c), del CCNL 17/12/2020 sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Direttore della struttura cui afferisce l’incarico, o del Direttore Amministrativo, in caso di assenza del Direttore della Struttura.

Gli incarichi professionali, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo sono conferibili ai Dirigenti in servizio, anche neo assunti, dopo il periodo di prova, ove dovuto, in possesso dei requisiti previsti per il ruolo di riferimento.

Procedura per il conferimento dell’incarico

Il Direttore della struttura di riferimento, o, in mancanza, il Direttore Amministrativo, formula al Direttore Generale proposta motivata di conferimento dell’incarico, attraverso la proposta di conferimento dell’incarico, previa valutazione dell’esperienza professionale dirigenziale maturata dal Dirigente e delle attitudini personali, in relazione all’incarico da conferire.

L’incarico viene conferito dal Direttore Generale con atto scritto e motivato sulla base della proposta così formulata.

Ai dirigenti neo - assunti, dopo il superamento con esito positivo del periodo di prova, ove dovuto, viene attribuito l’incarico professionale, senza attivare procedure selettive.

Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 71, CCNL 17/12/2020 gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo; la durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato; l’incarico può essere rinnovato, previa valutazione positiva a fine incarico, ai sensi dell’art. 76, del CCNL 17/12/2020, senza attivare la procedura di selezione interna

Art. 5 **Contratto individuale di incarico**

Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d’incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante.

Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti.

In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico.

Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d’incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni.

Il trattamento economico corrispondente agli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Fondo retribuzione di posizione” ed è costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all’art. 89, comma 1.

In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui innanzi.

Art. 6 **Inconferibilità - incompatibilità**

Agli incarichi dirigenziali di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 **Sostituzioni**

Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

- a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 70, comma 1, lett. b) e c), con riferimento, ove previsto, al profilo di appartenenza;
- b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di incarico di struttura

semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di alta specializzazione di cui all’art. 70, comma 1, lett. b) e c).

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice.

4. Nel caso che l’assenza del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all’art. 71.

In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.

Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore amministrativo o di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. n.165/2001 e dagli artt. da 77 a 96 del D. Lgs. n. 267/2000 o per distacco sindacale, l’Azienda o Ente può provvedere con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4.

6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 16 del CCNL del 5.12.1996 come sostituito dall’art. 1 del CCNL del 5.8.1997 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dal presente contratto per il conferimento e per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.

L’incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall’ Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato.

Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell’assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia

di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l’indennità di struttura complessa ove spettante.

Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d’incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art.74 e seguenti del Capo III del CCNL Area Funzioni Locali.

Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito dei ruoli della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa.

Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.

Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a Euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a Euro 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice.

Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell’art. 91 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno.

L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 66 comma 1, lett. i), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Laddove non sia possibile fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l’Azienda potrà affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.

In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di sostituzione.

Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva è compensato, nel rispetto di quanto previsto all’art.66 comma 1, lett. i), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 8 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.
2. Nel caso in cui dovessero sorgere difficoltà interpretative o dovessero verificarsi casi particolari non previsti dal presente Regolamento, segnalati o dalla Parte Pubblica o dalla Parte Sindacale, il Direttore Generale p.t. convoca entro 15 giorni dalla segnalazione le OO.SS. allo scopo di risolvere ogni difficoltà ed ottenere i consecutivi interventi correttivi/integrativi entro e non oltre 30 giorni dalla data della segnalazione.
3. Per tutto quanto non previsto dal regolamento si rinvia alla normativa nazionale e contrattuale vigente.
4. Le clausole che dovessero risultare in contrasto per successivo intervento del legislatore, si intenderanno automaticamente decadute.